

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTA la Legge 17 novembre 2005, n.165 (*Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi*) e in particolare l'articolo 39 che attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005, n. 96 e in particolare l'articolo 30, comma 3, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;

CONSIDERATA l'opportunità di consolidare a livello normativo gli indirizzi ed i pronunciamenti già espressi dal Coordinamento di Vigilanza nonché di introdurre norme esplicative o di proroga, anche in risposta alle istanze provenienti dal "sistema";

CONSIDERATA la necessità di armonizzare le omologhe discipline contenute nelle varie regolamentazioni di settore;

CONSIDERATA l'esigenza di aggiornare talune disposizioni di vigilanza per effetto di modifiche sopravvenute al quadro normativo di riferimento;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo del Regolamento n. 2018-01 denominato "*Miscellanea degli interventi mirati di revisione alle vigenti disposizioni di vigilanza*";

EMANA

l'accluso Regolamento n. 2018-01 che entra in vigore il 31 marzo 2018.

San Marino, 28 marzo 2018

Firmato: **IL DIRETTORE GENERALE**
Avv. Roberto Moretti

MISCELLANEA
DEGLI INTERVENTI MIRATI DI REVISIONE
ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

anno 2018 / numero 01

Articolo 1 – Consegna rapporto ispettivo

1. I quattro commi che formano l'articolo VIII.III.2 dei Regolamenti nn.2007-07, 2011-03 e 2014-04, l'articolo 116 del Regolamento n.2008-01 e l'articolo 71 del Regolamento n.2006-03, parimenti rubricati "rapporto ispettivo", sono così sostituiti:

"1. Il "rapporto ispettivo", redatto a conclusione degli accertamenti e destinato [alla banca/alla società finanziaria/all'istituto/all'impresa di assicurazione/alla SG] quale soggetto ispezionato, contiene la descrizione circostanziata dei fatti ed atti aziendali riscontrati che non siano risultati in linea con i criteri di corretta gestione ovvero con la normativa regolante l'esercizio dell'attività.

2. La chiusura degli accertamenti viene comunicata dalla BANCA CENTRALE al soggetto ispezionato con lettera sottoscritta da un componente del Coordinamento della Vigilanza. Il rapporto ispettivo viene notificato entro i sessanta giorni successivi alla data di chiusura degli accertamenti, agli ESPONENTI AZIENDALI del soggetto ispezionato e, per le sole parti di competenza, ai revisori contabili [e attuari incaricati] del soggetto ispezionato medesimo o al Commissario nominato dalla BANCA CENTRALE e ai membri dei disciolti organi, nei casi in cui dagli accertamenti sia derivata l'adozione di un provvedimento ai sensi della Parte II, Titolo II, Capi I o II della LISF.

3. Nel termine di trenta giorni dalla notifica del rapporto ispettivo il soggetto ispezionato, così come i revisori contabili [e attuari incaricati], devono far conoscere alla BANCA CENTRALE le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso dall'ispezione, nonché gli interventi già attuati e quelli programmati per eliminare le anomalie e le manchevolezze accertate. Nei successivi trenta giorni dalla trasmissione di tali considerazioni, BANCA CENTRALE comunicherà al soggetto ispezionato e agli altri soggetti comunque interessati le proprie conclusive valutazioni in ordine alle considerazioni ricevute (contestazioni, giustificazioni, ravvedimenti ecc.) sui rilievi ispettivi contenuti nel rapporto.

4. Resta ferma la disciplina relativa alla distinta procedura di irrogazione di sanzioni amministrative in caso di violazioni sanzionabili riscontrate nel corso dell'accertamento ispettivo."

Articolo 2 – Requisito di professionalità

1. Il comma 2 dell'articolo IV.II.3 dei Regolamenti nn.2007-07, 2011-03 e 2014-04, è così sostituito:

"2. Ai fini di cui alla lettera a), le procedure concorsuali, o i procedimenti straordinari o le procedure estere equivalenti rilevano solo se avviate durante il periodo in cui il soggetto ricopriva, da almeno un anno, incarichi di amministrazione, direzione o controllo nella società o nell'anno successivo alla cessazione degli incarichi medesimi.

Ai fini di cui alla lettera b), per attività professionali si intendono sia quelle esercitate in regime di "libera professione", sia quelle svolte nell'ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze di imprese di settore, sia in altre forme di stabile e comprovata collaborazione e consulenza ad imprese, enti pubblici o pubbliche amministrazioni, purché in materie attinenti a quelle individuate alla summenzionata lettera b) e per un periodo non inferiore al minimo previsto."

2. Il comma 1 dell'articolo 29 del Regolamento n.2008-01 è così sostituito:

“4. I membri del consiglio di amministrazione di una IMPRESA DI ASSICURAZIONE devono aver maturato un’esperienza complessiva non inferiore ad un triennio in una delle attività di seguito descritte:

a) attività di amministrazione, direzione o controllo in IMPRESE DI ASSICURAZIONE, banche, società di gestione di OIC o società estere che svolgono attività equivalenti;

b) attività d’insegnamento universitario o libero professionali o lavorative o in altre forme di stabile e comprovata collaborazione e consulenza ad imprese, enti pubblici o pubbliche amministrazioni, purché in materia attinente al settore assicurativo, bancario, finanziario o comunque funzionale all’attività dell’IMPRESA DI ASSICURAZIONE.”

3. All’articolo 29 del Regolamento n.2008-01 è aggiunto il seguente comma:

“4. Ai fini di cui al precedente comma 1 lettera a) non sono computabili le attività di amministrazione, direzione o controllo maturate presso società sottoposte a procedimenti straordinari di cui alla Parte II, Titolo II, Capi I e II della LISF o a procedure estere equivalenti, qualora avviate durante il periodo in cui il soggetto ricopriva, da almeno un anno, i rispettivi incarichi o nell’anno successivo alla loro cessazione.”

4. Il comma 2 dell’articolo 26 del Regolamento n.2006-03 è così sostituito:

“2. I restanti membri del consiglio di amministrazione devono avere maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l’esercizio di una o più delle seguenti attività:

a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese;

b) attività d’insegnamento universitario o libero professionali o lavorative o in altre forme di stabile e comprovata collaborazione e consulenza ad imprese, enti pubblici o pubbliche amministrazioni, purché in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo.”

5. All’articolo 26 del Regolamento n.2006-03 è aggiunto il seguente comma:

“5. Ai fini di cui al precedente comma 2 lettera a) non sono computabili le attività di amministrazione, direzione o controllo maturate presso società sottoposte a procedure concorsuali o a procedimenti straordinari di cui alla Parte II, Titolo II, Capi I e II della LISF o a procedure estere equivalenti, qualora avviate durante il periodo in cui il soggetto ricopriva, da almeno un anno, i rispettivi incarichi o nell’anno successivo alla loro cessazione.”

Articolo 3 – Autodichiarazioni

1. Ogni riferimento all’ *“autocertificazione”* inserito all’interno delle vigenti disposizioni di vigilanza e/o nei modelli standardizzati a queste allegate, viene sostituito da *“autodichiarazione”*.

Articolo 4 – Rapporti bancari e di investimento finanziario aperti per via telematica

1. Il comma 1 dell’articolo X.V.1 del Regolamento n.2007-07 è così sostituito:

“1. È consentito alle banche stipulare contratti con la clientela mediante il ricorso a TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA, per l’apertura in via telematica di rapporti bancari e di investimento finanziario, nonché dei relativi servizi accessori, ai sensi e nel rispetto delle condizioni già previste dall’articolo 2 bis del Decreto Legge 21 gennaio 2016 n.4 nonché dalla regolamentazione secondaria demandata alla BANCA CENTRALE, ove vigente.”

2. Il comma 1 dell’articolo X.V.2 del Regolamento n.2007-07 è così sostituito:

“1. Le banche possono servirsi di TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA nei rapporti con la clientela per l’esecuzione di operazioni e la prestazione di servizi purché:

a) nell’ambito di contratti già stipulati per iscritto o per via telematica ai sensi dell’articolo 2 bis del Decreto Legge 21 gennaio 2016 n.4;

b) dotate di sistemi organizzativi e informatici idonei a garantire, secondo le best practices di settore, un adeguato livello di riservatezza del CLIENTE e di sicurezza delle operazioni, anche sotto il profilo del rispetto delle vigenti disposizioni di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.”

Articolo 5 – Lista dei Paesi ad alto rischio

1. Per effetto di quanto disposto dall’articolo 26 e dall’articolo 97 del Decreto Legge 11 dicembre 2017 n.139, in ogni disposizione di vigilanza vigente:

- il requisito “positivo” riferito all’inclusione nella lista dei Paesi Equivalenti di cui al soppresso comma quinto dell’articolo 95 della Legge n.92/2008 è sostituito dal requisito “negativo” riferito all’inclusione nella lista dei Paesi ad alto rischio, parimenti deliberata dal Congresso di Stato, ai sensi del terzo comma del nuovo articolo 16 undecies della medesima Legge n.92/2008;

- il requisito “negativo” riferito all’inclusione tra i “Paesi o Territori non collaborativi” (già NCCT) è sostituito dal requisito, parimenti “negativo”, riferito all’inclusione nella lista dei Paesi ad alto rischio, di cui all’articolo 16 undecies della Legge n.92/2008.

Articolo 6 – Intermediazione assicurativa

1. Il Regolamento n.2007-02 è così modificato:

- all’articolo 1, comma 1, lettera dd) sono eliminate le parole “o stabile organizzazione”;

- all’articolo 2, comma 2, sono eliminate le parole “tramite succursale”;

- all’articolo 4, il comma 1 è riformulato come segue:

“1. E’ istituito il registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, nel quale possono essere iscritte, previa verifica dei requisiti indicati nel presente Regolamento, le persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino, le persone giuridiche aventi sede legale ed operativa nella Repubblica di San Marino e i responsabili dell’attività di intermediazione di cui al seguente articolo 9, comma 4”.

- l'articolo 5, è riformulato come segue:

“Articolo 5 – Contenuto del registro.

1. Il registro è diviso nelle seguenti Sezioni:

- a) Sezione A – Persone fisiche e ditte individuali;*
- b) Sezione B – Persone giuridiche non imprese finanziarie;*
- c) Sezione C – Imprese finanziarie.*

Nelle sezioni del registro sono indicati anche gli intermediari non operativi e gli intermediari sospesi. L'iscrizione in una delle sezioni del registro non consente all'intermediario che svolge attività economica, ed in caso di soggetti giuridici al legale rappresentante, a tutti gli amministratori e al direttore generale ove nominato, la contemporanea iscrizione in altre Sezioni qualora finalizzata allo svolgimento di attività economica.

2. Per ciascun soggetto iscritto nella Sezione A, sono indicati:

- a) numero di iscrizione;*
- b) data di iscrizione;*
- c) cognome e nome, ovvero denominazione della ditta individuale;*
- d) luogo e data di nascita della persona fisica o del titolare della ditta individuale;*
- e) modalità di svolgimento dell'attività di intermediazione;*
- f) codice operatore economico, se svolge attività economica;*
- g) indicazione della carica di responsabile dell'attività di intermediazione, se opera per una società iscritta nel registro;*
- h) indirizzo della sede principale e delle eventuali sedi secondarie;*
- i) denominazione delle imprese di assicurazione per conto delle quali è svolta l'attività di intermediazione, o con le quali il mediatore o broker ha in essere accordi di collaborazione, se svolge attività economica;*
- l) eventuali provvedimenti adottati dalla BANCA CENTRALE.*

3. Per ciascun soggetto iscritto nella Sezione B, sono indicati:

- a) numero di iscrizione;*
- b) data di iscrizione;*
- c) denominazione o ragione sociale della persona giuridica;*
- d) tipologia dell'attività di intermediazione esercitata, ovvero se assicurativa e/ o riassicurativa;*
- e) modalità di svolgimento dell'attività di intermediazione;*
- f) generalità dei responsabili dell'attività di intermediazione e numero di iscrizione nel registro;*
- g) generalità del rappresentante legale e, ove nominati, dell'amministratore delegato e del direttore generale;*
- h) codice operatore economico;*
- i) indirizzo della sede principale e delle eventuali sedi secondarie;*
- l) denominazione delle imprese di assicurazione per conto delle quali è svolta l'attività di intermediazione, o con le quali il mediatore o broker ha in essere accordi di collaborazione;*

m) eventuali provvedimenti adottati dalla BANCA CENTRALE.

4. Per i soggetti iscritti nella Sezione C sono indicati:

a) numero di iscrizione;

b) data di iscrizione;

c) denominazione o ragione sociale;

d) numero di iscrizione nel registro dei soggetti autorizzati tenuto dalla BANCA CENTRALE ai sensi dell'articolo 11 della LISF, nel quale è possibile reperire ulteriori informazioni;

e) generalità dei responsabili dell'attività di intermediazione e numero di iscrizione nel registro;

f) denominazione delle imprese di assicurazione per conto delle quali è svolta l'attività di intermediazione;

g) eventuali provvedimenti adottati dalla BANCA CENTRALE.

5. All'intermediario iscritto nel registro non è consentito svolgere contemporaneamente attività di agente di assicurazioni e di mediatore o broker assicurativo. Un agente di assicurazioni iscritto nel registro può svolgere attività quale collaboratore di altro agente iscritto. Un mediatore o broker assicurativo iscritto può sottoscrivere accordi di collaborazione anche con intermediari assicurativi esteri non iscritti a condizione di:

a) agire su incarico diretto del cliente;

b) provvedere all'incasso dei premi nelle modalità previste all'articolo 17, comma 3;

c) ottenere nulla osta ad operare, anche per il mezzo dell'intermediario estero, da parte delle imprese assicurative che assumono il rischio.”;

- all'articolo 8, il comma 2 è riformulato come segue:

“2. In alternativa ai requisiti di cui al precedente comma, si considera idoneo requisito di professionalità avere ottenuto l'abilitazione all'esercizio dell'intermediazione in uno Stato membro dell'Unione Europea, sulla base di una legislazione nazionale di recepimento della Direttiva 2002/92/CE.”;

- all'articolo 10 quater, il comma 1 è riformulato come segue

“1. Le persone fisiche iscritte nel registro, gli addetti ed i collaboratori dell'intermediario aggiornano periodicamente le proprie cognizioni professionali. L'aggiornamento è svolto con cadenza biennale, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione nel registro o, per gli addetti e i collaboratori dell'intermediario, da quello di inizio dell'attività. A tal fine, partecipano a corsi di durata non inferiore a 60 ore nel biennio, svolti in aula o attraverso le modalità videoconferenza, webinar, e-learning. In ciascun anno solare si effettua almeno un minimo di 15 ore di aggiornamento complessivo di cui almeno 7 ore in aula.”;

- all'articolo 12, il comma 2 è riformulato come segue:

“2. Nel caso previsto alla lettera b), le persone fisiche sono annotate nel registro quali intermediari sospesi. Nei casi previsti alle lettere c), d) ed e) del precedente comma, la sospensione permane fino a che l'intermediario non abbia provveduto a ricoprire le cariche vacanti con soggetti per i quali la BANCA CENTRALE abbia verificato il possesso dei requisiti previsti agli articoli 7 e 8; tuttavia, se l'intermediario non provvede entro sei mesi dall'inizio della sospensione, la

BANCA CENTRALE dispone la immediata cancellazione d'ufficio. Nel caso previsto alla lettera f), g) e b) del precedente comma, la sospensione permane fino a che le autorizzazioni o licenze e l'esercizio dell'attività non siano state riattivate. Nel caso previsto dalla lettera a), il provvedimento della BANCA CENTRALE specifica la durata della sospensione, non superiore a sei mesi; qualora decorso tale termine l'intermediario non abbia provveduto alla risoluzione delle violazioni o al pagamento delle sanzioni comminate, la BANCA CENTRALE dispone la immediata cancellazione d'ufficio.”;

- all'articolo 15, comma 1, lettera i), è eliminata la parola “operativa”;

- la parola “società” è sostituita, al singolare, da “persona giuridica” e, al plurale, da “persone giuridiche” al fine di rendere più inclusivo il potenziale perimetro applicativo delle disposizioni.

Articolo 7 – Tassi soglia

1. Il comma 1 dell'articolo 19 del Regolamento n.2014-02 è così sostituito:

“1. La BANCA CENTRALE, in attuazione dell'articolo 207 del codice penale, pubblica trimestralmente, nelle modalità previste all'articolo 8, i tassi soglia, oltre i quali gli interessi pattuiti devono sempre considerarsi usurari; non potranno pertanto essere pretesi, e se incassati dovranno essere restituiti, gli interessi eccedenti i tassi soglia in vigore all'atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento o all'atto di sue eventuali successive modifiche concordate tra le parti.”

Articolo 8 – Bilancio dei soggetti autorizzati

1. Il comma 4 dell'articolo IV.V.5 del Regolamento n.2016-02 è così sostituito:

“4. Nella sotto-voce “Leasing finanziario” delle voci 90 e 100 dello stato patrimoniale rifluisce l'importo del credito residuo in linea capitale nei confronti dei conduttori e il credito residuo in linea capitale riferito ai beni in attesa di prima locazione.

Nella sotto-voce “Beni in attesa di locazione finanziaria per risoluzione leasing” delle voci 90 e 100 dello stato patrimoniale rifluisce invece il credito residuo in linea capitale riferito ai beni rivenienti da contratti risolti, il cui importo, espresso al netto delle RETTIFICHE DI VALORE per deterioramento del merito creditizio, è ulteriormente dettagliato per distinguere la componente riconducibile alle situazioni di risoluzione per inadempimento del conduttore.

I canoni scaduti (e non ancora incassati) sono appostati, a seconda della categoria di appartenenza del debitore, nell'ambito delle voci 30 “Crediti verso enti creditizi” o 40 “Crediti verso clientela” e poi riclassificati nella tabella di nota integrativa, unitamente ai relativi valori di credito residuo, a seconda della natura (in bonis o meno) dell'esposizione.”

Articolo 9 – Obblighi informativi in materia di bilancio d'impresa

1. Nella parte introduttiva delle tabelle 4.4 e 4.5, di cui al Par.8.1, Allegato B, Capitolo 8 della Circolare n.2017-03 è inserito l'inciso “(inclusi i crediti per leasing)” rispettivamente dopo le parole “nell'ammontare delle esposizioni lorde” e “nell'ammontare delle rettifiche di valore complessive sui crediti per cassa”.

2. La parte introduttiva della tabella 6.1, di cui al Par.8.1, Allegato B, Capitolo 8 della Circolare n.2017-03 è così sostituita:

“Tabella 6.1: Partecipazioni e Partecipazioni in imprese del gruppo

Sono fornite informazioni per ciascuna società nella quale il SOGGETTO SEGNALANTE detiene una partecipazione a prescindere dalla percentuale di interessenza posseduta.

Per ciascuna delle società partecipate sono indicate la denominazione e la forma giuridica, la sede legale, l'importo del patrimonio netto, l'attività svolta, l'ammontare del capitale sociale, l'importo dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio chiuso, la quota percentuale di capitale posseduta, il valore attribuito in bilancio alla partecipazione, il fair value, la quota di patrimonio netto, la differenza tra la quota di patrimonio netto e il valore attribuito in bilancio alla partecipazione. Qualora il valore attribuito in bilancio alla partecipazione sia maggiore della quota di patrimonio netto, tale maggior valore è oggetto di commento in calce alla tabella.

Alla compilazione della presente tabella non si applica la disposizione di cui all'art. V.I.1, comma 6.

Il patrimonio netto della partecipata è calcolato includendo anche l'utile destinato alle riserve ovvero deducendo la perdita.

In calce alla tabella indicare in quali imprese il SOGGETTO SEGNALANTE sia socio illimitatamente responsabile.”

3. Lo schema tabellare di cui alla tabella 21.3, Par.8.4, Allegato B, Capitolo 8 della Circolare n.2017-03 è così sostituita:

	31.12.t	31.12.t-1
a) Amministrazioni pubbliche		
b) Società finanziarie: <ul style="list-style-type: none"> - Istituzioni finanziarie monetarie - Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari - Altre istituzioni finanziarie - Imprese di assicurazione - Fondi pensione 		
c) Società non finanziarie <ul style="list-style-type: none"> - di cui soggetti cancellati dal Registro Soggetti Autorizzati - Industria - Edilizia - Servizi - Altre società non finanziarie 		
d) Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie <ul style="list-style-type: none"> - Famiglie consumatrici e produttrici - Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie 		
e) Altri		

4. Al comma 1 e al comma 4 del paragrafo 5.2 della Circolare n.2017-03 ogni riferimento a “ENTI CREDITIZI” e a “SOCIETÀ FINANZIARIE” è sostituito da “SOGGETTI SEGNALANTI”.

5. Le tabelle 3.2 e 4.3, di cui al Par.8.1, Allegato B, Capitolo 8 della Circolare n.2017-03 sono allineate, assumendo il testo introduttivo e lo schema tabellare di seguito riportati:

“Indicare la situazione dei crediti per cassa, ivi compresi i crediti rivenienti dalle operazioni di leasing finanziario in essere alla DATA DI RIFERIMENTO del bilancio, come di seguito meglio specificato:

Rettifiche di valore complessive: rappresentano per ciascuna categoria di crediti indicati nella tavola, l'insieme delle svalutazioni operate contabilmente, nel corso degli anni, sui crediti stessi sia in modo analitico (cioè su singole posizioni di credito) sia in via forfetaria su insiemi omogenei di crediti e per il rischio Paese. Con riguardo ai crediti per contratti derivanti da operazioni di leasing, le rettifiche di valore, in presenza di un deterioramento della capacità di rimborso e della situazione economico patrimoniale del conduttore e degli eventuali garanti, riguardano sia i crediti espliciti, iscritti tra i crediti verso [ENTI CREDITIZI/clientela], sia i crediti impliciti (credito residuo).

Esposizione netta: corrisponde, per ciascuna categoria, all'importo dei crediti indicato nell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio.

Esposizione lorda: si ragguaglia alla somma dell'esposizione netta e delle rettifiche di valore complessive.

Crediti in bonis: sono rappresentati dalle esposizioni non ricomprese nei crediti dubbi.

La sottovoce “di cui rivenienti da operazioni di leasing finanziario” corrisponde all'ammontare del leasing finanziario e dei beni in attesa di locazione finanziaria per risoluzione leasing e include sia il credito residuo (credito implicito) sia il canone scaduto e non incassato (credito esplicito).

Nel caso di contratti risolti per inadempimento del conduttore l'esposizione complessiva (valori relativi ai canoni scaduti e al credito residuo) è appostata alla voce sofferenze.

Le voci dei totali della seguente tabella non coincidono necessariamente con i dati riportati negli schemi di bilancio tra i crediti verso [ENTI CREDITIZI/clientela], tenuto conto dell'indicazione dei crediti originati dall'attività di locazione finanziaria essendo detti crediti rappresentati in bilancio anche tra le immobilizzazioni (cfr. anche tabelle 7.1, 8.1 e 26.1).

Categorie / Valori	31.12.t			31.12.t-1		
	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta
A) Crediti dubbi - di cui rivenienti da operazioni di leasing finanziario						

A1. Sofferenze - di cui rivenienti da operazioni di leasing finanziario						
A2. Incagli - di cui rivenienti da operazioni di leasing finanziario						
A3. Crediti ristrutturati - di cui rivenienti da operazioni di leasing finanziario						
A4. Crediti scaduti/sconfinanti - di cui rivenienti da operazioni di leasing finanziario						
A5. Crediti non garantiti verso Paesi a rischio						
B) Crediti in bonis - di cui rivenienti da operazioni di leasing						
Totale						

6. Il testo introduttivo alla tabella 3.5, di cui al Par.8.1, Allegato B, Capitolo 8 della Circolare n.2017-03, riferito ai crediti verso enti creditizi, è reso in tutto conforme al testo introduttivo della corrispondente tabella 4.6, riferito ai crediti verso clientela.

7. Al Par.8.1, Allegato B, Capitolo 8 della Circolare n.2017-03, è inserita la Tabella 8.4, il cui testo introduttivo e schema tabellare sono di seguito riportati:

“Tabella 8.4: Leasing verso enti creditizi e verso clientela (credito residuo in linea capitale e canoni scaduti)

Sono inclusi i crediti netti per leasing verso ENTI CREDITIZI e verso clientela (leasing finanziario e beni in attesa di locazione finanziaria per risoluzione leasing).

Categorie / Valori	Totali 31.12.t	di cui leasing verso enti creditizi	di cui leasing verso clientela
Leasing - Totale			
A) di cui per Canoni scaduti			

B) <i>di cui</i> Credito residuo in linea capitale			
B1. Immobilizzazioni immateriali - Leasing finanziario - Beni in attesa di locazione finanziaria per risoluzione leasing			
B2. Immobilizzazioni materiali - Leasing finanziario - Beni in attesa di locazione finanziaria per risoluzione leasing			

Articolo 10 – Obblighi informativi in materia di Centrale dei Rischi

1. Al paragrafo 4.1.5 della Circolare n. 2015-02 è eliminato il secondo capoverso.

2. Al paragrafo 4.3 della Circolare n. 2015-02, l'ultimo alinea del quarto capoverso è così sostituito:

“- le garanzie personali rilasciate a favore di una società di persone da parte di soci che per legge rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni della società medesima. Ove detti soci rilascino le predette garanzie unitamente a terzi, le stesse vanno segnalate unicamente a nome di questi ultimi.”

3. Al paragrafo 5.10 della Circolare n. 2015-02, dopo il primo capoverso è inserito il seguente capoverso:

“Tra le garanzie reali (interne ed esterne) sono rilevate anche le ipoteche giudiziali.”

4. Al paragrafo 10.4 della Circolare n. 2015-02, il primo capoverso è così sostituito:

“Le indagini sugli importi possono essere avviate dalla CR in relazione ai controlli sulle segnalazioni, in connessione con le richieste di accesso ai dati CR avanzate dai soggetti segnalati.”

5. Al paragrafo 2.15, secondo capoverso, della Circolare n. 2015-02, il secondo alinea è così sostituito:

“• una quota variabile, a carico di ogni intermediario partecipante (ad esclusione del soggetto partecipante BCSM), calcolata in base al numero di soggetti segnalati di pertinenza di ciascun partecipante, alla prima rilevazione mensile dei rischi con data di riferimento successiva alla data di conclusione del progetto.”

6. Al sesto capoverso del paragrafo 2.15 della Circolare n. 2015-02, la parola “*censiti*” è sostituita dalla parola “*segnalati*”.

Articolo 11 – Segnalazioni di vigilanza dei fondi comuni di investimento e delle relative società di gestione

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento n.2007-08 è così sostituita:

"a) segnalazioni in materia di situazione contabile;"

2. La tabella a) del comma 1 dell'articolo 7 del Regolamento n.2007-08 è così sostituita:

Schema Segnalazione	Frequenza compilazione	Data di riferimento della segnalazione	Termine di inoltro
Situazione contabile (SC)	trimestrale	31 marzo 30 giugno 30 settembre 31 dicembre	30 aprile 31 luglio 31 ottobre 31 gennaio
Patrimonio di Vigilanza e adeguatezza patrimoniale	semestrale	30 giugno 31 dicembre	15 agosto 15 febbraio
Dati di bilancio	annuale	31 dicembre	15 aprile
Elenco soci	annuale	data di approvazione del bilancio	60 giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei soci

Articolo 12 – Segnalazioni statistiche su banconote e monete

1. Il comma 1 dell'articolo 16 del Regolamento n.2013-04 è così sostituito:

"1. Le segnalazioni relative ai DATI DI SISTEMA e ai DATI OPERATIVI, sono inviate semestralmente nei termini di seguito indicati:

a) Periodo di riferimento: I semestre dell'anno

Periodo di invio: 1° luglio - 31 luglio

b) Periodo di riferimento: II semestre dell'anno

Periodo di invio: 1° gennaio - 31 gennaio dell'anno successivo.

2. I modelli B2 e M2 sono soppressi, con conseguente abrogazione degli Allegati 3 e 5 e modifica di ogni disposizione del Regolamento n.2013-04 che ne presuppone la compilazione da parte dei gestori del contante.

Articolo 13 – Organo di gestione del Fondo Garanzia Depositanti

1. Il comma 2 dell'articolo II.II.3 del Regolamento n.2016-01 è così sostituito:

"2. La nomina e la sostituzione dei membri dell'ORGANO DI GESTIONE compete al Consiglio Direttivo della BANCA CENTRALE, così come la scelta, tra questi, di colui che ne assume la presidenza."

Articolo 14 – Superamento termini di alienazione

1. I termini speciali di cui all'articolo 14, comma 1, del Regolamento 2016-03 sono prorogati al 31 dicembre 2018. Eventuali istanze motivate di ulteriore proroga, ai sensi e per gli effetti dell'articolo VII.VII.2 comma 3, dovranno pervenire alla BANCA CENTRALE con almeno 60 giorni di anticipo rispetto al termine summenzionato ed essere accompagnate da un piano di dismissione delle immobilizzazioni eccedenti il patrimonio di vigilanza.

Articolo 15 – Obblighi informativi in materia di situazione contabile

1. Il comma 4 del capitolo 17 della Circolare n.2017-04 è così sostituito:

“4. Il PROSPETTO contiene anche:

- a) la composizione degli impieghi vivi distinti per forme tecniche (valori lordi e valori netti) con evidenza della residenza;*
- b) le informazioni sulla composizione delle garanzie rilasciate;*
- c) le informazioni sulle operazioni di leasing finanziario (canoni scaduti e credito residuo in linea capitale) verso ENTI CREDITIZI e verso clientela.”*

2. Il comma 5 del capitolo 17 della Circolare n.2017-04 è abrogato.

Articolo 16 – Iscrizione Registro Promotori Finanziari

1. Il comma 2 dell'articolo 7 del Regolamento n.2014-01 è così sostituito:

“2. Al REGISTRO dei PROMOTORI FINANZIARI sono iscritte le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui al Capo II del presente Titolo che esercitano professionalmente l'OFFERTA FUORI SEDE.”

2. Il comma 1 dell'articolo 8 del Regolamento n.2014-01 è così sostituito:

“1. Il REGISTRO, nella parte dedicata ai PROMOTORI FINANZIARI, contiene le seguenti informazioni con riferimento a ciascun iscritto:

- a) numero di iscrizione;*
- b) data di iscrizione;*
- c) cognome e nome;*
- d) luogo e data di nascita;*
- e) luogo di residenza;*
- f) domicilio sammarinese: sede principale dell'attività e luogo di conservazione dei documenti obbligatori;*
- g) denominazione del SOGGETTO AUTORIZZATO per conto del quale è svolta l'OFFERTA FUORI SEDE;*

b) eventuali provvedimenti adottati dalla BANCA CENTRALE.”

3. Alla lettera b), comma 1, articolo 11 del Regolamento n.2014-01 è eliminato l'inciso *“nei cinque anni antecedenti alla richiesta di iscrizione nel REGISTRO”*.

4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 del Regolamento n.2014-01 è così sostituita:

“b) con la qualità di amministratore, sindaco, responsabile o addetto al controllo interno, dipendente di un SOGGETTO AUTORIZZATO o di soggetti esteri autorizzati dalle rispettive autorità di vigilanza all'esercizio di attività riservate equipollenti a quelle di cui alla LISF;”

5. Il comma 4 dell'articolo 14 del Regolamento n.2014-01 è così sostituito:

“4. In caso di provvedimento di accoglimento dell'istanza di iscrizione al REGISTRO dei PROMOTORI FINANZIARI, la BANCA CENTRALE rilascia una attestazione al fine di consentire al richiedente di acquisire le eventuali ulteriori autorizzazioni previste dall'ordinamento sammarinese per intraprendere l'attività.”

6. Il comma 4 dell'articolo 19 del Regolamento n.2014-01 è così sostituito:

“4. La BANCA CENTRALE notifica i provvedimenti di sospensione e cancellazione assunti ai sensi dei commi precedenti. Qualora il provvedimento riguardi un PROMOTORE FINANZIARIO la notifica ha luogo nei confronti del PROMOTORE FINANZIARIO stesso, presso il domicilio sammarinese, del SOGGETTO AUTORIZZATO per conto del quale opera, presso la sede legale del medesimo, e degli uffici dell'amministrazione pubblica interessati. Nel caso in cui il provvedimento riguardi un dipendente di un SOGGETTO AUTORIZZATO che esercita l'OFFERTA FUORI SEDE, la notifica ha luogo nei confronti dello stesso SOGGETTO AUTORIZZATO e del dipendente, comunque per entrambi presso la sede legale del SOGGETTO AUTORIZZATO.”

7. All'articolo 27 del Regolamento n. 2014-01 è aggiunto il seguente comma terzo:

“3. In caso di procedimenti sanzionatori a carico di PROMOTORI FINANZIARI non residenti in territorio sammarinese, il domicilio indicato ai sensi del superiore articolo 8, comma 1, lettera f), si intende eletto anche ai sensi di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 23 del Decreto 30 maggio 2006 n.76”.

Articolo 17 – Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data del 31 marzo 2018 per cui le modifiche:

- di cui all'articolo 1, avranno effetto a decorrere dagli accertamenti ispettivi non ancora conclusi alla data summenzionata;

- di cui all'articolo 2, avranno effetto a decorrere dalle nomine e rinnovi nelle cariche intervenuti dopo la data summenzionata;
- di cui all'articolo 3, avranno effetto a decorrere dalle autodichiarazioni sottoscritte dopo la data summenzionata;
- di cui agli articoli 6 e 7, avranno effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento, indipendentemente, con riguardo all'articolo 7, dalla data di sottoscrizione tra le parti del contratto di finanziamento originario e delle sue eventuali successive modifiche e fatti salvi gli eventuali effetti della disciplina precedente, durante il suo periodo di vigenza;
- di cui a tutti i rimanenti articoli, avranno effetto all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 18 – Testi consolidati

1. I testi consolidati con le modifiche introdotte dal presente Regolamento saranno resi disponibili nel sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (www.bcsm.sm).